



COMUNE di POLVERIGI

Provincia di Ancona

P.zza Umbertol,15-60200 Polverigi (AN)

Cod. Fiscale/ P.I. 00168450427

Codice ISTAT: 042038

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

DELIBERAZIONE N.5 DEL 10-03-2023

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEI LIMITI DI ESENZIONE PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di marzo, alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e/o assenti i consiglieri:

CARNEVALI DANIELE	P	VACCARINI MASSIMO	P
PAESANI MASSIMINO	P	SOLDINI LUCIANO	P
TRAVERSI TANIA	P	MANZOTTI SIMONE	A
SANTINI PAOLO	P	CHIARUGI MARCO	P
CASTURA' ELISABETTA	A	BELARDINELLI ANDREA	P
TURBANTI SILVANO	P	CERNIERI PAOLO	A
BELELLI MASSIMILIANO	P		

Assegnati n. 13. In carica n.13. Assenti n. 3. Presenti n. 10.

Risultano inoltre presenti e/o assenti gli assessori esterni:

LOMBARDI PATRIZIA	A
PAOLUCCI FRANCESCO	P

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. LUMINARI ROBERTO.

Assume la presidenza il Sig. CARNEVALI DANIELE nella sua qualità di SINDACO

Constatata la sussistenza del numero legale e la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un' aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un' aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 31.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato adottato specifico regolamento ai sensi dell'art.52 del Decreto legislativo n.446/97 e s.m.i al fine di disporre la variazione della aliquota di compartecipazione della addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dall'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo n.360/1998 che prevedeva un'unica aliquota nella misura di 0,40 punti percentuali senza la previsione di soglie di esenzione, confermata anche per i successivi anni 2009, 2010 e 2011;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.06.2012 con la quale questa Amministrazione, avvalendosi delle possibilità di cui al D.L. 138/2011, ha determinato le aliquote della addizionale comunale Irpef, in modifica degli artt. 2 e 3 del regolamento comunale, nella misura dello 0,70% con soglia di esenzione per i redditi complessivi IRPEF inferiori ad € 7.500,00, confermata anche per gli anni 2013 e 2014;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state approvate le seguenti norme regolamentari in materia di addizionale comunale irpef:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita a partire dal 1° gennaio 2015, nella misura dello 0,70%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 7.500,00

I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma precedente sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42 della l. 232/2016, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017, 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015., ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (...)"

VENUTE MENO, pertanto, per cessata efficacia della norma soprariportata le misure di blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti ai Comuni;

DATO ATTO che questo Ente ha comunque confermato la medesima aliquota irpef allo 0,70% con soglia di esenzione per redditi fino a 7.500,00 euro dal 2016 al 2021;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata confermata anche per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di *0,70 punti percentuali con soglia di esenzione per i redditi complessivi IRPEF inferiori a € 7.500,00*, così come previsto dal vigente regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 26 del 30/7/2015;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197 che al comma 775 prevede che *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2023-2025;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione DUP 2023-2025;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dall' 1/1/2023 nella misura di *0,75 punti percentuali con soglia di esenzione per i redditi complessivi IRPEF inferiori a € 7.500,00* modificando gli articoli 2 e 3 del vigente regolamento comunale sull'addizionale irpef;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1 lett. b) punto 7 del d. Lgs. 267/2000, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi allegati al presente atto, sotto il n. 1);

VISTO l'esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Presenti	n. 10
Astenuti	n. 2 (Chiarugi, Belardinelli)
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8

DELIBERA

1. di sostituire, per le motivazioni in premessa, gli articoli 2 e 3 del vigente regolamento in materia di "addizionale comunale Irpef" per l'anno di imposizione **modificando** l'aliquota e **confermando** la detrazione precedentemente deliberata, come appresso:

“Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita a partire dal 1° gennaio 2023, nella misura dello 0,75%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 7.500,00

I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma precedente sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto";

2. di quantificare presuntivamente in euro 495.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

INFINE il Consiglio Comunale, Comunale stante l'urgenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 con separata votazione espressa in modo palese dal seguente esito:

Presenti	n. 10
Astenuti	n. 2 (Chiarugi, Belardinelli)
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
LUMINARI ROBERTO

F.to IL SINDACO
CARNEVALI DANIELE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, stante l'urgenza, è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

Polverigi, lì

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
LUMINARI ROBERTO

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

D I C H I A R A

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23-03-2023 al 07-04-2023 (art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69).

Polverigi, lì 23-03-2023

F.to II RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE
CARDONI SIMONETTA

Il presente provvedimento è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Polverigi, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUMINARI ROBERTO